



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 03/08/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01/12/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.397,69, di cui € 1.757,43 a titolo di commissioni bancarie non maturate, € 928,39 a titolo di commissioni finanziarie non maturate, € 621,00 a titolo di commissioni accessorie non maturate, al netto dell'importo già rimborsato di € 909,14;
- oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo;
- il pagamento delle spese di lite per € 320,00.

L'intermediario non si è costituito. In sede di riscontro al reclamo, però, si opponeva alle pretese del cliente, eccependo:

- l'indicazione dettagliata, in contratto, delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;
- il carattere *up front* della commissione di istruttoria e della commissione per l'attività di post erogazione, come meglio specificato nel contratto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata e della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione (€ 929,77);
- la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 che ha escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48).

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, si fa preliminarmente presente che, dagli importi indicati nella richiesta, si evince che la domanda restitutoria concerne le commissioni di istruttoria, le commissioni per l’attività di post erogazione e la commissione per l’intermediario del credito, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di istruttoria, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento descritte in contratto, nonché le commissioni per l’intermediario del credito, essendo nell’operazione intervenuto un agente in attività finanziaria. Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.

Deve invece riconoscersi la natura *recurring* delle commissioni per l’attività di post-erogazione a favore della mandataria, perché corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell’esecuzione del rapporto (es. attività di incasso rate), con conseguente diritto del cliente al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

Quanto alla data di estinzione, sebbene l’intermediario dichiari, in sede di riscontro al reclamo, che il finanziamento sarebbe stato estinto in corrispondenza della 38ma rata, in realtà dal conteggio estintivo allegato dal ricorrente si evince che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della 39ma rata.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	84
rate scadute	▶	39
rate residue		45

TAN	▶	5,75%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	53,57%
- in proporzione alla quota	30,75%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni istruttoria (up front)	€ 3.280,54	€ 1.757,43	€ 1.008,88	<input type="radio"/>		€ 1.008,88
<input type="radio"/>	commissioni banca (recurring)	€ 1.733,00	€ 928,39	€ 532,96	<input type="radio"/>	€ 909,14	€ 19,25
<input type="radio"/>	commissioni intermediario (up front)	€ 1.159,20	€ 621,00	€ 356,49	<input type="radio"/>		€ 356,49
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
	rimborso conteggio estintivo						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.384,62
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.384,62, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS